COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XXX.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 APRILE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BONOMI

INDI

DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

Diseano di leage (Seguito dell'esame degli

-	*	٠	•

articoli):	-3	
Disposizioni sui contratti agrari di me dria, affitto, colonia parziaria e c	om-	0.01
partecipazione (175)		287
PRESIDENTE 287, 290, 291, \$292,	293,	294
Gui, Relatore per la maggioranza	287,	288
289, 290, 291, 293,	294,	295
Colombo, Sottosegretario di Stato		
l'agricoltura e le foreste 288, 290,	292,	294
Grifone, Relatore di minoranza		288
MARENGHI		288
CALCAGNO 288,	291,	292
MICELI 289, 292,		
GORINI	289,	290
STAGNO D'ALCONTRES . 289, 290,	291,	294
BURATO	290,	295
GATTO		292
BIANCO	293,	294
RIVERA		
CIMENTI		

La seduta comincia alle 9,30.

GUI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reda il seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione.

Ricordo che nella precedente seduta sono stati svolti gli emendamenti all'articolo 32-II, proposti, rispettivamente, dagli onorevoli Stagno d'Alcontres e Miceli: l'uno tendente a sopprimere il secondo comma, cioè contrario all'applicazione della giusta causa alla scadenza dei contratti di miglioria; l'altro, invece, rivolto ad estendere ai contratti di miglioria il principio della giusta causa, sancito all'articolo 2 per gli altri contratti, ed il principio della disponibilità dei prodotti, sancito all'articolo 10-II.

Il relatore ha facoltà di esprimere il parere su questi due emendamenti.

GUI, Relatore per la maggioranza. Il principio della giusta causa presuppone la rinnovazione di un medesimo contratto; invece, il contratto di miglioria, per sua natura, non può essere rinnovato; al contratto di miglio-

ria, una volta che il fondo è stato migliorato, dovrà succedere un altro contratto.

D'altra parte, sono state fatte altre considerazioni circa la già conveniente durata di questi contratti di miglioria: è stato osservato che, se le clausole che si impongono ai futuri contratti di miglioria, saranno troppo pesanti, evidentemente di questi contratti non se ne stipuleranno più; sicché questa figura di contratto, che è utile alla produzione, verrebbe a mancare.

Per queste considerazioni, esprimo parere favorevole all'emendamento Stagno e contrario a quella parte dell'emendamento Miceli, che si riferisce al richiamo esplicito dell'articolo 2.

Salvo una collocazione più propria, al fine di evitare equivoci, esprimo parere favorevole al richiamo dell'articolo 10-11, contenuto nell'emendamento Miceli, perché non esistono ragioni in contrario all'applicazione ai contratti di miglioria del principio della disponibilità e della vendita dei prodotti, già accolto per i contratti di mezzadria.

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Concordo con il parere espresso dal relatore sugli emendamenti Stagno e Miceli.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'emendamento Stagno d'Alcontres che propone la soppressione del secondo comma dell'articolo 32-II.

(E approvato).

A seguito di questa votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Miceli deve intendersi così modificato: « Ai contratti di colonia a miglioria di qualsiasi tipo si applicano le norme di cui all'articolo 10-II della presente legge ».

Lo pongo in votazione in questa formulazione.

(E approvato).

Vi è ora un altro emendamento aggiuntivo degli onorevoli Miceli e Grifone, del seguente tenore:

« Alla scadenza, il colono o l'affittuario ha il diritto di essere preferito in qualsiasi tipo di contratto che il proprietario intende stipulare, salvo che questo non dichiari di voler condurre direttamente il fondo, a mezzo di mano d'opera salariata per la durata massima di quattro anni ».

GRIFONE, Relatore di minoranza. Lo svolgerò io brevemente. L'emendamento vuole ovviare alle conseguenze gravi che sono derivate dalla soppressione del secondo comma. Secondo la proposta dell'onorevole Stagno noi abbiamo dato mano libera al proprietario, il quale può fare quel che vuole. Noi con questo emendamento proponiamo che alla scadenza, cioè dopo un lungo periodo di tempo, l'affittuario o il colono abbia diritto di preferenza rispetto ad altri, a meno che il proprietario non voglia condurre direttamente il fondo.

GUI, Relatore per la maggioranza. Indubbiamente l'emendamento dell'onorevole Miceli attenua gli effetti della soppressione del secondo comma dell'articolo 32-II; tuttavia, riflettendo alla sua applicazione concreta, non ne vedo la giustificazione, dato che, noi non sappiamo che cosa potrà accadere fra 25 o 30 anni. In questo modo noi aggiungeremmo altre complicazioni per l'attuazione della norma.

Per queste ragioni non accetto l'emendamento, pur comprendendo lo spirito che l'ha ispirato, e rimango fermo sulla formulazione approvata dalla Commissione.

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Dichiaro di essere confrario all'emendamento Miceli per le stesse ragioni esposte dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Miceli non accettato né dal relatore, né dal Governo.

(Non è approvato).

L'articolo 32-III (Canone) deve essere discusso nell'Aula, come l'Assemblea stessa ha deliberato.

MICELI. Mi sembra che l'onorevole Gui abbia fatto un'osservazione a proposito dell'articolo 32-III molto opportuna, in quanto si dovrebbe prima decidere la misura delle indennità di miglioria, le quali sono evidentemente subordinate al canone dovuto dal miglioratario.

MARENGHI. Mi associo alla proposta, perché trovo opportuno che le quote di indennità siano stabilite prima di determinare il canone dovuto dal miglioratario.

CALCAGNO. Sarei dell'opinione che l'articolo 32-IV potrebbe essere assorbito come capoverso dell'articolo 32-III, in modo che la Commissione prevista dall'articolo 15-II possa stabilire anche queste indennità di miglioria.

GUI, Relatore per la maggioranza. Come ha ricordato l'onorevole Miceli, io ho già espresso il parere che le due questioni deb-

bano essere considerate collegate e non separate; però, non vorrei che si ricavassero da questa opinione delle conseguenze che non erano nelle mie intenzioni. Secondo l'articolo 32-III la determinazione del canone deve essere stabilita dalla Commissione tecnica prevista dall'articolo 15-II e a mio parere sarebbe bene non confondere le due questioni.

STAGNO D'ALCONTRES. Aderisco alla proposta dell'onorevole Calcagno, perché ritengo che la determinazione del canone sia così strettamente connessa alla indennità di miglioria da formare quasi un tutto unico. Or non è molto, noi abbiamo approvato un emendamento sostitutivo dell'onorevole Ferraris in merito al primo capoverso dell'articolo 32-II, per cui ci troviamo di fronte ad un contratto che avrà la durata del ciclo di coltivazione e della utilizzazione delle colture. Di conseguenza ritengo opportuno abbinare i due articoli per rendere più organica la materia.

GORINI. Bisogna tener presente l'articolo 1633 del Codice civile il quale prevede una situazione diversa...

GUI, Relatore per la maggioranza. Onorevole Gorini, quell'articolo del Codice civile si riferisce all'affitto, ma qui siamo in altro campo...

GORINI. Noi, anche qui, siamo nei contratti di affitto, e quindi anche queste disposizioni potrebbero essere invocate. Se voi stabilite che alla fine del contratto di miglioria, debbono essere pagate determinate indennità, bisognerà pur tenere presenti al riguardo le norme del Codice civile.

GUI, Relatore per la maggioranza. Fra i due articoli, ripeto, esiste una stretta connessione, e a mio parere qui siamo di fronte a dei contratti che non hanno la stessa natura di quelli citati dall'onorevole Gorini, perché il contratto di miglioria, ad esempio, ha caratteristiche totalmente diverse dal contratto di affitto.

Per l'articolo 32-III noi siamo effettivamente legati ad una deliberazione dell'Assemblea, la quale ha ritenuto di riservare a sé medesima l'approvazione di questo articolo, e noi come Commissione, abbiamo in sede referente espresso già il nostro parere al riguardo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 32-iv:

(Indennità per le migliorie).

« Al miglioratario, il quale, in adempimento degli obblighi contrattuali, abbia provveduto totalmente a proprie spese al compimento delle migliorie previste dall'articolo 32-11, spetta, alla scadenza del contratto o alla data della sua risoluzione, un'indennità pari ai tre quarti dell'aumento del valore conseguito dal fondo per effetto delle migliorie.

« Il giudice, avuto riguardo alle condizioni economiche del concedente a miglioria, può disporre il pagamento rateale dell'indennità. Salvo diversi accordi delle parti, il pagamento non può essere frazionato per un periodo eccedente i sei anni ».

Gli onorevoli Calasso e Miceli propongono di sopprimere, al primo comma, le parole « tre quarti ».

Hanno, altresì, presentato il seguente emendamento aggiuntivo al primo comma:

« Qualora il concedente del contratto a miglioria abbia partecipato alle spese di impianto, avrà diritto al rimborso di tali spese, rivalutato alla data di liquidazione ».

MICELI. Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 32-IV, è stata avanzata la proposta di sopprimere le parole « tre quarti » nel caso di miglioramenti apportati dall'affittuario o dal colono a sue spese, e con impiego di mano d'opera ed eventualmente di capitali. A me pare logico, a meno che non si voglia ammettere un indebito arricchimento da parte del proprietario, calcolare questi miglioramenti apportati nel loro giusto valore, anche senza voler tenere conto dell'aumentato valore del terreno.

Se i capitali investiti nelle migliorie vengono sborsati dal contadino, è logico che egli debba venire totalmente reintegrato delle somme sborsate.

A questo aggiungete l'aumento di reddito annuo, della cui misura parleremo in sede di discussione del canone. Ma per l'aumento di valore del fondo, non vedo perché bisogna detrarre qualche cosa.

Quindi, noi sosteniamo l'abolizione delle parole « tre quarti », cioè sosteniamo che l'aumento di valore deve andare per intero a chi ha investito lavoro e denaro nel miglioramento; in via subordinata, proponiamo di sostituire alle parole « tre quarti » le parole « quattro quinti ».

Poi abbiamo proposto il seguente emendamento aggiuntivo alla fine del primo comma: « Qualora il concedente del contratto a miglioria abbia partecipato alle spese di impianto avrà diritto al rimborso di tali spese, rivalutate alla data di liquidazione ».

Vi possono essere contratti a miglioria, nei quali il proprietario partecipa, in qualsiasi

misura, alle migliorie: per esempio, con alberelli, barbatelle di viti, ecc.

Questo contributo del proprietario non può far perdere naturalmente al contratto la caratteristica di contratto a miglioria. D'altra parte, non sarebbe giusto che il colono o l'affittuario a miglioria avesse per intero l'aumento di valore, perché vi ha contribuito il proprietario. Quindi, la soluzione più logica è che il proprietario venga rimborsato delle somme anticipate, rivalutate alla data di liquidazione.

BURATO. Alla fine del primo comma dell'articolo 32-iv aggiungerei, per maggiore precisione, le parole « che sussistano alla fine del contratto ». È evidente che devono essere rimborsate soltanto le migliorie esistenti alla fine del contratto.

STAGNO D'ALCONTRES. L'onorevole Miceli ha parlato di indebito arricchimento da parte del proprietario del fondo, se alla fine del contratto non venga pagata al concessionario una aliquota, da stabilirsi, per i miglioramenti.

Noi ci troviamo in presenza di contratti, che hanno come base la durata della normale utilizzazione delle colture impiantate. Quindi, alla fine del contratto, ove la utilizzazione normale di queste colture non ecceda i 30 anni, le colture che hanno esaurito il loro ciclo di utilizzazione sono praticamente ed economicamente inesistenti. Quindi, non vedo come si possa parlare di indebito arricchimento.

D'altra parte, si può parlare di fondo migliorato alla fine del contratto, se ed in quanto, oltre alle colture impiantate, ci siano opere stabili che abbiano una durata congrua in rapporto al contratto stesso. A questo potrebbe fare da contrappeso la fine del ciclo di normale utilizzazione della coltura e quindi la necessità di rinnovarla e spesso la impossibilità di rifare la stessa coltura, per esigenze di rotazione.

Penso che le preoccupazioni dell'onorevole Miceli siano infondate e pertanto ritengo che gli emendamenti da lui proposti non debbano essere accolti.

Riguardo alla questione delle migliorie esistenti — generalmente si tratta di opere — queste devono essere compensate. Si tratta di stabilire il rapporto tra l'importo di questo indennizzo e la parte di queste opere, che sussistono alla fine del contratto.

Per queste considerazioni ritengo che la proposta dell'onorevole Burato sia più precisa e possa essere accolta.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

GUI, Relatore per la maggioranza. Riten go che il testo dell'articolo 32-IV, che la Commissione ha approvato in sede referente, sia il risultato di una saggia elaborazione.

In questo contratto il concessionario paga un canone basso, proprio perché si tratta di un terreno di scarso valore, che egli deve migliorare; ed egli ha il compenso delle migliorie nello sfruttamento, che fa durante il lungo periodo del contratto, delle migliorie stesse; l'avere aggiunto a questo il diritto ad una indennità rappresenta una notevole concessione in favore del contadino miglioratario.

Ora, mi pare effettivamente eccessivo che questa indennità debba essere eguale al valore delle migliorie.

Perciò, non posso accettare la proposta di soppressione delle parole « tre quarti » o della sostituzione delle parole « quattro quinti ».

Accetto, perché ovvia, la proposta Burato di aggiungere alla fine del primo comma le parole « che sussistano alla fine del contratto ».

Per quanto si riferisce all'emendamento aggiuntivo al primo comma, proposto dall'onorevole Miceli — partecipazione del proprietario all'impianto e diminuzione proporzionale dell'indennità di miglioria — io lo riterrei implicito; tuttavia, siccome questo accorgimento può semplificare e ridurre le controversie, non mi oppongo.

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Faccio mie le considerazioni dell'onorevole relatore: mi dichiaro contrario ai primi due emendamenti e favorevole al terzo ed al quarto, cioè all'emendamento Burato e a quello Calasso riguardante il rimborso.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. GORINI. Dichiaro di astenermi dalla votazione di questo articolo e dei relativi emendamenti, per le ragioni prima esposte: l'articolo 32-IV è strettamente connesso con l'articolo 32-III del quale non conosciamo il testo definitivo.

PRESIDENTE. Pongo innanzitutto in votazione l'emendamento soppressivo delle parole « tre quarti » proposto dagli onorevoli. Calasso e Miceli.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo delle parole « tre quarti » con le parole « quattro quinti », proposto in subordinata dagli onorevoli Calasso e Miceli.

(Non è approvato).

Pongo ai voti il primo comma dell'articolo 32-iv nel testo della Commissione.

(È approvato).

Segue ora l'emendamento aggiuntivo Burato, cui si è unito l'onorevole Stagno: « che sussistano alla fine del contratto ».

MICELI. A me pare che questo emendamento non abbia ragione di esistere, dopo quanto abbiamo approvato, perché si tratta di aumento del valore del fondo.

PALAZZOLO. Sono d'accordo col collega Miceli: qui si parla di valore del fondo, nondi migliorie.

STAGNO D'ALCONTRES. Nei contratti miglioratari e specie nei contratti associativi di miglioria c'è sempre una compartecipazione del concedente alle spese; compartecipazione che ha lo scopo della reintegra dei capitale esborsato da parte del concessionario. E questa reintegra da parte del concedente sta nella differenza tra l'aliquota normale di riparto dei prodotti e quella stabilita in contratto.

Può darsi che dal momento in cui il riparto dei prodotti diventa normale, siano necessari, per la gestione del fondo o per motivi tecnici, altri miglioramenti; generalmente, si tratta di miglioramenti a carattere stabile; l'esborso del proprietario può non essere sufficiente a coprire determinate spese di migliorie, che si riferiscono, per esempio, ad opere di atterrazzamento o di adduzione di acqua; opere costose, che con questo riparto non trovano copertura; sono quelle opere che permettono un effettivo miglioramento del fondo.

Per quanto riguarda le colture, siccome siamo partiti dal punto di vista che il contratto ha la durata della normale utilizzazione della coltura, questa alla fine del contratto non è più produttiva.

MICELI. E l'olivo?

STAGNO D'ALCONTRES. Soltanto per l'olivo è giusto che il concessionario abbia un indennizzo pari a tre quarti del valore; tùttavia non si può pretendere l'indennizzo, se alla fine del contratto l'oliveto, per una ragione qualsiasi, sia perito.

Quindi, penso che le migliorie da valutare debbano essere effettivamente esistenti alla fine del contratto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Burato e Stagno.

(E approvato).

Vi è ancora l'emendamento aggiuntivo al primo comma, degli onorevoli Calasso e Miceli.

Noi abbiamo già detto che alla scadenza del contratto il miglioratario ha il diritto ad avere una indennità pari a tre quarti dell'aumento del valore del fondo, in corrispondenza alle migliorie che vi sono state apportate; qui, l'ipotesi che viene fatta è un'altra. cioé che il miglioratario non abbia compiuto totalmente a sue spese le migliorie, ma che a queste abbia partecipato anche il concedente. In questa ipotesi invece di avere i tre quarti del valore delle migliorie, il miglioratario dovrà avere un rimborso proporzionato alla sua partecipazione alle spese e a quella del concedente. Questo emendamento mira a facilitare il rapporto tra concessionario e concedente, anche se il primo non ha compiuto totalmente a sue spese le migliorie, pur spettandogli i tre quarti dell'aumento del valore del fondo, mentre al concedente spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per le migliorie fatte.

GUI, Relatore per la maggioranza. Se si dà il caso che il concedente partecipi anche lui alle spese delle migliorie, logicamente il diritto ai tre quarti di indennità viene diminuito della quota proporzionale relativa alla partecipazione alle spese da parte del concedente.

CALCAGNO. L'emendamento dell'onorevole Miceli non è formulato con chiarezza, perché secondo il capoverso dell'articolo 32-IV, che abbiamo votato, in sostanza al miglioratario spetterà il diritto di rimborso delle indennità per le migliorie fatte, in base ai tre quarti, qualora abbia sostenuto completamente a sue spese le opere di miglioria in questione. Che cosa avverrà invece quando a queste opere di miglioria contribuiscono sia il concessionario che il concedente? L'onorevole Miceli ha affermato che il concedente potrebbe avere il diritto al rimborso per questo apporto di spese sostenute per le migliorie effettuate, ma io domando all'onorevole Miceli — e chiedo che la Commissione esamini con una certa ponderatezza il caso ipotizzato — come questo rimborso possa essere effettuato, e in base a quale valutazione, specie se si rifletta all'aumentato valore del fondo. Potrebbe capitare che l'apporto sia stato maggiore da parte del concedente che non da parte del concessionario.

MICELI. Qualsiasi caso, però, va ipotizzato sotto la figura dei contratti di miglioria.

CALCAGNO. Io pongo questo quesito alla Commissione e cioè che vi siano dei casi in

cui l'apporto del concedente alle migliorie sia uguale o superiore a quello del concessionario; non solo, ma vi possono essere anche altri casi in cui il proprietario interviene anche nella costruzione dei fabbricati, nella costruzione dei canali di irrigazione, ecc. Questi, a mio parere, sono apporti che aumentano notevolmente il valore del fondo, per cui come farebbe il concessionario a rimborsare le spese per la costruzione dei fabbricati o dei canali di irrigazione? Questi rimborsi evidentemente comporterebbero complicazioni giudiziarie.

PRESIDENTE. Faccio osservare ai colleghi che nell'ipotesi formulata nel primo comma dell'articolo 32-IV, cioè dei contratti di affitto a miglioria, abbiamo stabilito che il concessionario si obbliga a provvedere alla costituzione di impianti di colture arboree ed arbustive, e non si è parlato di costruzioni di fabbricati o di irrigazioni...

CALCAGNO. Vi sono dei casi in cui nei contratti di miglioria, il proprietario, oltre all'apporto della terra, fornisce al mezzadro o all'affittuario anche le piante, e anche questo è un apporto che deve essere considerato, e spesso può superare delle spese sostenute dal concessionario...

GATTO. Mi pare che l'interpretazione data all'articolo dall'onorevole Gui sia quella esatta. Inoltre, vorrei fare una osservazione di forma sull'emendamento Miceli, e cioè, mi pare che la frase: « Qualora il concedente abbia partecipato alle spese di impianto, ha diritto al rimborso delle spese stesse », non risponda esattamente ai fini che si propone la norma. Io proporrei che si dicesse: « ha la facoltà di chiedere il rimborso di tali spese ».

MICELI. Io proporrei ancora una variazione a questo emendamento, perché se l'emendamento rimanesse così come è, potrebbe risultare in talune circostanze controproducente per il colono o per l'affittuario. L'emendamento deve essere coerente all'articolo che noi abbiamo formulato, specie nei riguardi della durata del contratto. Infatti dopo 14 anni il ciclo di utilizzazione di nuovi impianti potrebbe essere terminato, e quando si va a valutare il valore del fondo, che è senza dubbio nel frattempo aumentato, potrebbero sorgere serie questioni. Noi dunque proponiamo una limitazione della indennità nella misura sopra accennata, qualora il concedente abbia partecipato alle spese di impianto. Inoltre, non condivido la proposta di dire « ha facoltà » in quanto non si potrebbe applicare la misura dei tre quarti. I colleghi,

tuttavia, possono essere sicuri che la partecipazione del concedente è sempre minima...

BIANCO. La formula dovrebbe essere studiata nel senso di dire che avrà diritto, ecc..., perché può verificarsi anche l'ipotesi che l'aumento di valore del fondo potrebbe essere inferiore a quella che sarebbe la quota di partecipazione del concedente nelle spese, rivalutate all'epoca del rilascio del fondo.

STAGNO D'ALCONTRES. Desidero essere coerente al punto di vista che ho già espresso, perché per quanto si riferisce agli apporti negli impianti da parte del concedente, non vi è dubbio che di ciò si tiene conto nella determinazione del riparto dei prodotti, e che pertanto nel periodo lunghissimo della durata del contratto il proprietario avrà certamente ammortizzato tutta la quota della sua partecipazione, e a mio parere non ha alcun diritto al rimborso.

Mi dichiaro dunque contrario all'emendamento Miceli, non per la formulazione, ma nella sua sostanza.

GATTO. A mio parere, se non chiariamo il caso in cui debbano essere rimborsati i tre quarti, bisognerà ritornare sulla formula della facoltà, e se vogliamo dare una regolamentazione organica alla materia, dobbiamo prima di tutto decidere quale delle due vie vogliamo scegliere, e sulla strada scelta dobbiamo fissare il nostro orientamento.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi hanno potuto rilevare, questa questione presenta particolari difficoltà. Io sarei del parere di rinviarne la discussione, onde permettere una migliore formulazione, e proseguire invece l'esame degli altri articoli.

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Questa è una questione veramente degna di riflessione. Con l'emendamento Miceli, mi sembra che in sostanza andiamo a regolare una sottospecie della seconda ipotesi che abbiamo formulata, senza prima averla prevista in via generale.

MICELI. Io sono del parere che le questioni che si sono fatte, siano puramente teoriche. Nel contratto di miglioria, il proprietario mette il terreno, e se partecipa alle migliorie avrà diritto ad un indennizzo. Bisognerebbe fissare dei limiti, ma non bisogna respingere così in blocco l'ipotesi fatta.

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Non si tratta di respingere una ipotesi, ma questa dóveva essere prevista prima: ritengo, pertanto, opportuno che sia sospesa per il momento la decisione su questo punto, proseguendo nell'esame degli altri articoli.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, sospendo la discussione su questa questione, riservandola alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 32-v:

(Garanzia del credito).

« Il credito di miglioria è garantito da ipoteca sul fondo, quando il concessionario abbia iscritto il contratto di affitto o di colonia a miglioria ».

A questo articolo vi sono i seguenti emendamenti:

« Sopprimerlo.

« STAGNO D'ALCONTRES ».

- « Sostituirlo col seguente:
- « Il credito di miglioria è garantito da ipoteca sul fondo.
- « Il credito del miglioratorio gode del privilegio con grado...

« BIANCO ».

- « Sostituirlo col seguente:
- « Il concedente, qualora il contratto sia stato trascritto è obbligato a concedere ipoteca a proprie spese, sul fondo affittato a garanzia del credito del concessionario.

« GORINI ».

- « Aggiungere-il seguente comma:
- « Il miglioratario avrà diritto di ritenzione sull'intero fondo sino al pagamento totale delle migliorie spettantegli.

« Calasso ».

CALCAGNO. L'articolo 32-v parla di credito. Il credito è cosa liquida, deve essere maturato. Se dobbiamo dare mandato di iscrizione al conservatore, deve essere trascritto il diritto al rimborso.

Bisogna modificare la formulazione dell'articolo in questo senso: il diritto alla indennità per le migliorie è garantito da ipoteca. Se parliamo di credito, il conservatore delle ipoteche può chiedere: « per quale somma devo accendere l'ipoteca? ».

Siccome non si conosce la differenza di valore del fondo, è ovvio che, registrando il contratto e passando alla trascrizione ipotecaria, si deve trascrivere il diritto al rimborso, non il credito, che non è ancora maturo.

BIANCO. Per l'iscrizione ipotecaria non è sufficiente avere un credito liquido, ma è necessario indicare la somma.

Ecco perché abbiamo proposto quei due emendamenti: con uno si accorda al conces-

sionario il diritto alla ritenzione — perché in questo caso egli potrà ritenere il fondo fino a quando non sia stato sodisfatto dell'indennità che gli spetta — e col secondo il diritto di iscrizione ipotecaria con privilegio, perché in questo caso, in qualunque periodo si faccia la iscrizione ipotecaria, anche se in seguito alla liquidazione fatta da un magistrato, il credito prenderà l'ordine di privilegio, che noi stabiliremo di assegnargli.

Il diritto alla ritenzione non è cosa nuova; è previsto dalla legge del 1947 sugli affitti degli immobili urbani: l'affittuario che abbia fatto lavori di miglioria ha diritto di ritenere l'immobile fino a quando non sia stato sodisfatto. Ed è previsto anche dal Codice civile, in casi diversi; nel caso del possessore in buona fede che abbia eseguito opere di miglioria. Infatti, l'articolo 1152 stabilisce che il posses-

a che non gli siano corrisposte le indennità spettantigli.

Nel caso, per esempio, dell'impianto di un oliveto, la indennità di miglioria a cui il concessionario avrà diritto, allo scadere del trentennio, potrà essere veramente notevole.

sore in buona fede può ritenere la cosa fino

Indipendentemente dal fatto se il concedente avrà o no diritto a farsi ratizzare il debito, egli potrà trovarsi nella impossibilità di pagare l'indennità al concessionario, il quale resterebbe estromesso; e, pure avendo un credito notevole, potrebbe correre il rischio di non trovare lavoro.

Pertanto, noi proponiamo che al fittavolo o colono a miglioria sia riconosciuto il diritto a restare nel possesso del fondo, fino a quando non gli sia stata rimborsata l'indennità di miglioria, cui ha diritto, o, in ogni caso, gli sia riconosciuto il diritto alla garanzia ipotecaria, con quel grado di privilegio che noi riterremo di stabilire e che io penso dovrebbe essere il secondo, come è previsto dall'articolo 2780 del Codice civile per i crediti per contributo di miglioria.

GUI, Relatore per la maggioranza. L'articolo 32-v è collegato all'articolo 32-iv, è collegato alla ratizzazione e ad altre modalità.

Poi, tutta questa materia dei crediti, quando se ne è parlato per gli altri tipi di contratto, l'abbiamo rinviata alle disposizioni finali.

Ora, non mi sembrerebbe coerente adottare un sistema di garanzia per i contratti di miglioria ed un sistema diverso per gli altri contratti.

MICELI. Qui si tratta di investimenti.

GUI, Relatore per la maggioranza. Io propongo che questo argomento sia rinviato e che

la materia delle garanzie venga affrontata tutta in una unica seduta, per esaminare il problema nel complesso.

Potremo decidere in questa seduta se rinviare tutto in sede di disposizioni finali oppure se ripartire la materia nei singoli articoli, variamente configurati.

PRESIDENTE. Dando a queste garanzie una disciplina, che non tenga conto dei riflessi, che l'esistenza delle garanzie, cioè di oneri reali, sul fondo, può avere in tutto il sistema creditizio, in questa materia, potremmo fare cosa più dannosa che utile.

Perciò, ritengo che l'argomento sia così delicato ed importante, da meritare un esame coordinato.

Faccio mia la proposta dell'onorevole relatore di approfondire l'argomento e di esaminare cumulativamente in un'altra seduta, tutta la materia delle garanzie.

MICELI. Devo pregare la Presidenza della Commissione di volerci dire all'inizio gli argomenti che dobbiamo trattare.

Noi tutti riteniamo che questo provvedimento sia urgente, l'abbiamo portato in Commissione per accelerarne l'approvazione; ma in ogni seduta si approva un comma di un articolo e poi si rinvia. Questo sia detto senza alcuna punta di offesa per nessuno, ma per il fatto che proprio da parte vostra ci si muovono accuse di portare la discussione alle lunghe. Noi dobbiamo cercare di accelerare al massimo; stabiliamo quello che dobbiamo rinviare.

GUI, Relatore per la maggioranza. Io non ho proposto di rinviare all'Assemblea, ma di affrontare globalmente tutto il problema in una prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 32-vi:

(Diritto di prelazione).

« In caso di trasferimento a titolo oneroso del fondo concesso a miglioria, il miglioratario è preferito, a parità di condizioni, in conformità delle norme previste dagli articoli 5 e 6.

« In caso di cessione del credito di miglioria, il concedente ha parimenti diritto di essere preferito ».

STAGNO D'ALCONTRES. L'ultimo comma è legato all'articolo 32-IV, perché si può cedere un quid certum non un quid incertum.

BIANCO. Quando noi proponiamo che il credito sia privilegiato ed abbia un determinato grado, questa sua preoccupazione cade; perché, se l'ipoteca viene accesa alla scadenza del contratto, il credito privilegiato passa in testa a tutte le altre ipoteche.

PRESIDENTE. Al primo comma di questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Miceli e Bianco propongono il seguente emendamento aggiuntivo:

« In caso di morte del concessionario gli eredi, entro tre mesi dalla morte, possono recedere dal contratto mediante disdetta comunicata al concedente, con effetto dalla fine dell'annata agraria ».

MICELI. Abbiamo regolato la medesima questione nel caso della mezzadria o dell'affitto a coltivazione diretto; ora dobbiamo regolarla anche per il colono miglioratario.

PRESIDENTE. Questa formulazione si riferisce alle due ipotesi di affitto e di economia?

MICELI. Sì.

GUI, Relatore per la maggioranza. Bisogna allora specificare: affittuario o colono. Con questa modifica, sono favorevole.

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Anch'io sono favorevole

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo, proposto dagli onorevoli Miceli e Bianco, con le modificazioni indicate dal relatore.

(E approvato).

L'ultimo comma dell'articolo 32-vi rimane sospeso, essendo collegato al secondo comma dell'articolo 32-iv, che la Commissione ha deciso di rinviare.

GUI, Relatore per la maggioranza. In questo scorcio di seduta potremo discutere la questione sorta in sede di esame dell'articolo 13-III, relativo ai contratti di affitto dei pascoli stagionali, che era stata, a suo tempo, accantonata.

L'onorevole Rivera aveva proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« L'affitto delle erbe da pascolo in terreni non suscettibili di coltivazione redditizia è da considerare come affitto di terro agrario la cui durata non può essere inferiore a tre anni ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, avevo avuto l'incarico di approfondire la questione assieme ai colleghi Rivera, Ferraris, Marenghi e Cimenti e di trovare una formutazione che raccogliesse l'unanimità dei consensi: non ci siamo riusciti.

È stata sollevata altra questione: l'emendamento Rivera ci porta a considerare il problema della durata dei contratti di affitto dei pascoli; questione che non abbiamo chiarito nel corso della trattazione del Titolo riguardante il contratto di affitto.

Che durata hanno questi contratti di affitto? Come possono essere considerati?

Il collega Marenghi, a questo proposito, ha suggerito la seguente formulazione: « I contratti di affitto di terreni per solo pascolo non possono avere durata inferiore ai tre anni; il termine predetto può essere elevato con legge regionale.

« La norma del comma precedente (questo è in contrasto con l'emendamento Rivera) non si applica ai contratti di affitto di pascoli stagionali che per uso locale hanno durata inferiore ad un anno ».

RIVERA. Con questa formulazione mi pare che venga completamente frustrato quello che avevo prospettato e che mi sembrava fosse stato apprezzato da tutti i colleghi. Il problema in realtà è questo: questi pastori, specialmente i piccoli, sono esposti allo strozzinaggio; siccome ciò costituisce un danno alla produzione, credo che dovrebbe interessare molto assicurare loro una certa stabilità, tanto più che le erbe da pascolo sono diventate rare e quindi molto richieste.

Ad ogni modo, non ho capito la ragione per la quale si vuole « silurare » il mio emendamento, attraverso questa seconda formulazione. Si vuole concedere la proroga ai contratti annuali e non a quelli stagionali.

CIMENTI. Ci sono due sistemi di pascolo che occorre distinguere: il pascolo delle mucche che vanno dal piano al monte ed il pascolo invernale delle pecore che scendono dalle montagne abruzzesi nella campagna romana.

L'onorevole Rivera si preoccupa di prorogare la validità di questi contratti, che riguardano i poveri pastori; nel primo caso non si tratta di poveri pastori, ma neanche di poveri produttori. Ci sono proprietari che affidano a terzi la gestione degli armenti.

Visto che non è stato approvato l'emendamento che io avevo proposto in favore dei comuni di montagna, avevo cercato di ovviare all'inconveniente di una lunga durata del contratto per lo sfruttamento delle malghe, in modo da lasciare ai comuni la possibilità di rinnovare ogni anno i contratti. Ci sono studi e trattative in corso perché le malghe anziché a speculatori privati, possano essere concesse ai piccoli produttori riuniti in cooperative e latterie sociali, a cui vantaggio andrebbe il beneficio dell'equo canone.

Ritengo che questi due diversi problemi non possano essere risolti con un solo articolo.

BURATO. A mio avviso, la durata bienquale riguarda quei pascoli che sono esclusivamente destinati a questo scopo, e non la superficie di terreni che è destinata a questi pascoli. Inoltre, i modi di dare in affitto i pascoli variano da azienda ad azienda, e da zona a zona, e a mio parere non è possibile attuare quanto dice l'onorevole Cimenti.

MICELI. Devo far osservare ai colleghi che ogni qual volta si avanza una proposta per migliorare un articolo della legge, si fa sempre invece un passo indietro. Questa esperienza oggi l'ha fatta anche l'onorevole Rivera. Infatti, egli cercava di far fare un passo in avanti nel campo dei pascoli: invece abbiamo fatto un passo indietro. La proposta dell'onorevole Marenghi mi sembra veramente grave, la durata del pascolo da due anni si riduce in effetti a un anno! Per cercare di migliorare una situazione noi ne abbiamo peggiorata un'altra. Che i pascoli debbano essere compresi nel Titolo III è evidente. perché nell'articolo 15-11 si dice che le disposizioni di quegli articoli si applicano anche per un periodo di tempo inferiore ad una annata agraria, senonché il relatore risponde a questa obiezione che l'articolo 15-11 non contempla nella quota-canone il pascolo inferiore ad un'annata agraria...

GUI, Relatore per la maggioranza. Noi abbiamo corretto l'articolo 15-II, in modo che le disposizioni di questo articolo si applichino ai contratti pascolativi anche se di durata inferiore.

MICELI. Questo non toglie che i contratti di pascolo debbano essere equiparati, per quanto è stato già detto, ai contratti agrari. Noi abbiamo detto che bisogna soprattutto garantire la stabilità sul fondo, ed è logico che se noi mettiamo una norma siffatta nella legge, il proprietario cercherà di avvalersene. Se l'emendamento Rivera non viene accettato, questa stabilità sul fondo non è più garantita, e mi pare che in proposito lo stesso onorevole Gatto, in sede di discussione generale, abbia affermato che la stabilità sul fondo è pregiu-

diziale ad ogni altra concessione. Si potrà forse tener conto di quel che ha detto l'onorevole Cimenti in merito ai terreni comunali, ma è pur vero che questi contratti stagionali fanno parte di un ciclo di rotazione agraria.

Ripeto se noi introduciamo questa norma nella formulazione proposta dall'onorevole Marenghi, rompiamo il ciclo di rotazione agraria, e nello stesso tempo si viene a ledere il concetto di stabilità sul fondo che abbiamo stabilito per i contratti di colonia, affitto e mezzadria. Alla fine del periodo biennale può darsi il caso che il proprietario pretenda il rilascio del fondo da parte del colono, adducendo il motivo del pascolo, mentre noi come si è detto più volte, sempre per assicurare la stabilità sul fondo, non vogliamo che si trasformi, dopo breve tempo, il ciclo di coltura.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 12,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI